



COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8, in data 30.03.2017*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12, in data 30.03.2018*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10, in data 20.04.2022*



CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 4 – Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 – Funzionario responsabile dell'entrata
- Art. 6 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni
- Art. 7 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Capo II Denunce e controlli

- Art. 8 – Dichiarazioni e denunce
- Art. 9 – Attività di controllo
- Art. 10 – Poteri ispettivi
- Art. 11 – Avvisi di accertamento
- Art. 12 – Notificazione degli atti

Capo III Riscossione e rimborsi

- Art. 13 – Riscossione ordinaria
- Art. 14 – Riscossione coattiva
- Art. 15 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 16 – Rimessione in termini
- Art. 17 – Rateizzazione dei debiti arretrati
- Art. 18 – ABROGATO
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 – Interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate



Capo IV Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 21 – Compensazione
- Art. 22 – Divieti
- Art. 23 – Dichiarazione di compensazione
- Art. 24 – Controllo delle dichiarazioni

Capo V Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- Art. 25 – Criteri generali
- Art. 26 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia
- Art. 27 – Limiti di esenzione per debiti derivanti da violazioni di obblighi tributari
- Art. 28 – Limiti per il recupero di somme nell'ambito delle procedure concorsuali

Capo VI Sanzioni

- Art. 29 – Criteri generali per la graduazione della sanzione
- Art. 30 – Ravvedimento

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 31 – Contenzioso
- Art. 32 – Reclamo e mediazione tributaria

Capo I Interpello

- Art. 33 – Diritto di interpello

Capo II L'autotutela

- Art. 34 – Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti
- Art. 35 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

Capo III Accertamento con adesione

- Art. 36 – Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 37 – Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 38 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione
- Art. 39 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale
- Art. 40 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 41 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione



CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 42 – Esame dell’istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

Art. 43 – Procura

Art. 44 – Contraddittorio

Art. 45 – Atto di accertamento con adesione

Art. 46 – Modalità di versamento. Rateizzazione

Art. 47 – Perfezionamento dell’adesione

Art. 48 – Effetti della definizione

Art. 49 – Riduzione delle sanzioni

Art. 50 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Norme transitorie

Art. 52 – Norme finali

Art. 53 – Entrata in vigore



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali e le entrate patrimoniali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondatosui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto, al fine di prevenire l'insorgenza di controversie e di perseguire l'equità fiscale.

Art. 2 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singola entrata sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti relativi alle entrate (tributarie e non) devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento della singola entrata, qualora approvato successivamente.



TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. L'eventuale affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini.

Art. 5 - Funzionario responsabile dell'entrata

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni entrata di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata medesima.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente, il funzionario responsabile è individuato nel dirigente/responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata.
3. In particolare, il funzionario responsabile dell'entrata:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti arretrati;
 - f) cura il contenzioso, come disposto dall'articolo 31;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, le mediazioni e le transazioni;
 - h) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione dell'entrata e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare la riscossione;
 - l) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali;
 - m) compie ogni altra attività attinente alla gestione dell'entrata.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote, le tariffe, i canoni, ed ogni altro diritto relativi alle entrate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono, altresì, fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ciascun tributo/entrata.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote, tariffe e canoni deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o, comunque, stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe approvate o applicate l'anno precedente.
4. Per il ripristino degli equilibri di bilancio le tariffe e le aliquote relative a tributi e ad altre entrate locali possono essere modificati entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra i contribuenti/utenti ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della trasparenza e della pubblicità.
2. Gli uffici competenti assumono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei cittadini/utenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi e di altre entrate locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazioni e denunce

1. Il contribuente/utente (o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale), se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa all'entrata entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, dell'oggetto imponibile o del titolo dell'entrata,



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

del periodo cui è riferita l'obbligazione, delle eventuali riduzioni/detrazioni/agevolazioni e dell'ammontare dell'entrata da versare.

3. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o se è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2.

4. In caso di omessa dichiarazione, in sede di accertamento non sarà possibile riconoscere all'interessato detrazioni, deduzioni, esenzioni e riduzioni, eccezion fatta per quelle che, in base a norme di legge o di regolamento, eventualmente spettino pur in assenza della presentazione della dichiarazione.

Art. 9 - Attività di controllo

1. L'Ufficio competente per l'entrata cura il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti a carico del contribuente dell'utente in base alle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo delle dichiarazioni e dei relativi versamenti costituisce atto dovuto.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata assume tutte le iniziative utili al fine di garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

4. Ai fini del potenziamento dell'attività degli uffici del Comune e per incentivarne il lavoro, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, volti al miglioramento della qualità del controllo del corretto espletamento degli adempimenti da parte degli utenti, ovvero finalizzati all'ampliamento delle basi imponibili mediante recupero dell'evasione.

5. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, l'Ufficio riscontri inadempimenti o ritardi ancora rimediabili in base alla disciplina di legge (entro i termini per il ravvedimento operoso), prima di emettere avvisi di accertamento, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti agevolativi che egli potrà utilizzare.

Art. 10 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli uffici si avvalgono di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le



singole entrate.

2. Il personale degli uffici competenti o il personale del soggetto esterno affidatario del servizio di gestione dell'entrata, debitamente incaricato in conformità alla vigente normativa, può trasmettere questionari e altre richieste di informazioni, effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti. Di regola, il termine per la risposta è stabilito in n. 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica:

- si applica la sanzione massima prevista dall'art. 1, comma 698, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- le notizie e i dati non adottati, nonché gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore dell'interessato, ai fini delle ulteriori fasi dell'istruttoria, sia in sede amministrativa che in contenzioso. Di tale conseguenza l'Ufficio deve informare il destinatario del questionario contestualmente alla richiesta;

- l'Ufficio, nella quantificazione dell'importo dovuto, è legittimato ad avvalersi di presunzioni semplici desumibili dai dati in proprio possesso.

Art. 11 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.

2. Negli avvisi bonari, nelle comunicazioni di sollecito, negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

3. Per quanto concerne le entrate ordinariamente riscosse a mezzo ruolo (tipicamente, il tributo afferente al servizio di smaltimento dei rifiuti), l'Ufficio ha facoltà di notificare un sollecito di pagamento, recante tutti i necessari dati ed elementi informativi, il quale, decorsi inutilmente i primi trenta giorni dalla notifica, durante i quali il destinatario può versare la somma richiesta senza sanzioni ed interessi, a partire dal trentunesimo giorno dalla notifica, costituisce, a tutti gli effetti di legge, avviso di accertamento, con applicazione degli interessi e delle sanzioni dovuti.

Art. 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

- a) tramite messo notificatore comunale ovvero, qualora si tratti di atti di riscossione coattiva, tramite ufficiali di riscossione;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) mediante consegna diretta al destinatario, presso i locali degli uffici che procedono alla notifica, da parte del personale degli uffici competenti, ovvero dei soggetti ai quali l'ente ha affidato la gestione dell'entrata;
- d) via posta elettronica certificata.

2. Le spese di notifica sono ripetibili nella misura espressamente indicata nell'atto notificato.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 13 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei cittadini;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate sono stabilite nelle leggi e regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo, secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
- b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal responsabile dell'entrata ed è esecutiva di diritto.

3. In caso di riscossione coattiva svolta a mezzo ingiunzione fiscale, si applicano:

- a) gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale;
- b) le spese per la produzione e la notifica dell'ingiunzione, quantificate nell'importo pari a € 30,00. Tale importo può essere periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale;
- c) le spese per le procedure cautelari ed esecutive, nella misura stabilita con DM 21/09/2000. Le eventuali modifiche apportate al citato decreto con riferimento agli



importi rimborsabili sono immediatamente applicabili anche alle entrate comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 15 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei confronti di tutti i soggetti obbligati al ricorrere di uno dei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti/utenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) se emergono circostanze, debitamente e analiticamente motivate, che rendono necessaria la sospensione, al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti/utenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. I termini per il pagamento di singoli avvisi bonari, comunicazioni di sollecito, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ingiunzioni e cartelle di pagamento possono essere sospesi per non più di dodici mesi, con provvedimento motivato dell'Ufficio competente, nel caso in cui, l'acquiescenza agli stessi possa sortire effetti distortivi nell'attuazione del prelievo patrimoniale.

Art. 16 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti/utenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi previsti, ivi compreso quello inerente il versamento delle entrate, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero a causa di eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque estranei alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti/utenti.

Art. 17 - Rateizzazione dei debiti arretrati

1. Rateizzazione su base volontaria - Su richiesta dell'interessato può essere concessa, prima dell'avvio delle azioni esecutive/cautelari in fase di riscossione coattiva, la rateizzazione - anche cumulativa - del pagamento di uno o più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo, riferiti ad annualità arretrate, alle seguenti condizioni:

- numero massimo di rate mensili pari a 72;
- importo minimo della singola rata pari ad € 100,00;
- avvenuto versamento del 20% dell'importo rateizzato entro il termine di giorni 15 dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione. Tale importo sarà quantificato dal funzionario preposto in sede di presentazione dell'istanza di rateizzazione.

2. Rateizzazione per ragioni di obiettiva difficoltà economico-finanziaria - Su richiesta dell'interessato in comprovata situazione di difficoltà economico-finanziaria può essere



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

concessa, prima dell'avvio delle azioni esecutive/cautelari in fase di riscossione coattiva, la rateizzazione - anche cumulativa - del pagamento di uno o più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo, riferiti ad annualità arretrate, alle seguenti condizioni:

- numero massimo di rate pari a 72;
- importo minimo della singola rata pari ad € 50,00;
- avvenuto versamento del 10% dell'importo rateizzato entro il termine di giorni 15 dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione. Tale importo, quantificato dal funzionario preposto in sede di presentazione dell'istanza di rateizzazione, non è dovuto dai contribuenti che appartengono alle seguenti categorie: persone fisiche, ditte individuali e società di persone.

3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, di cui al comma precedente, in sede di istanza il contribuente deve allegare la seguente documentazione, requisito necessario per la concessione del beneficio in oggetto:

- per le persone fisiche: modello ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore ad € 12.000,00;
- per ditte individuali, società di persone, società di capitali ed altri soggetti diversi dalle persone fisiche: dichiarazione rilasciata da professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale (dottore commercialista/revisore contabile) attestante che l'utile netto conseguito nell'ultimo esercizio dall'istante è stato pari/inferiore ad € 10.000,00.

4. L'avvenuta presentazione, ad opera del contribuente, dell'istanza di rateizzazione equivale a rinuncia tacita ad ogni azione giudiziaria/amministrativa avente ad oggetto la contestazione, anche parziale, degli importi rateizzati.

5. Il funzionario responsabile dell'entrata, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.

6. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate mensili in cui suddividere il debito, comprensive di sanzioni ed interessi legali vigenti pro tempore, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2 e tenendo conto delle esigenze del contribuente. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento, ad opera dell'istante, della prima rata.

7. Il beneficio della rateizzazione spetta, alle condizioni previste dai commi 1 e 2, anche a coloro che intendono prestare acquiescenza all'avviso di accertamento, al fine di fruire della definizione agevolata delle sanzioni in misura ridotta. In tal caso l'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

8. A seguito della presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dal beneficio della rateizzazione, di cui al successivo comma:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere avviate procedure esecutive/cautelari inerenti agli importi oggetto di rateizzazione.



9. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni. In caso di inadempimento si procederà all'immediato avvio delle azioni esecutive/cautelari di riscossione coattiva;
- il debito non può più essere rateizzato, salvo quanto disposto dal successivo comma.

10. In caso di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo la rateizzazione degli importi dovuti originariamente può essere nuovamente concessa per una sola volta ove, all'atto della presentazione della nuova istanza, risultino integralmente saldate, a cura del contribuente le rate scadute alla stessa data. In tal caso, il nuovo piano di rateizzazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Si applica quanto disposto dai commi 8 e 9.

Art. 18 – ABROGATO

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente/utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello incui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del richiedente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

4. L'Ufficio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In caso di ulteriori esigenze istruttorie, l'Ufficio da opportuna informazione al richiedente e il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione, per riprendere una volta pervenuta la risposta o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere, decorso inutilmente il quale, l'Ufficio procedente potrà archiviare l'istanza.

5. L'Ufficio competente non procederà al rimborso di somme dovute in presenza di posizioni debitorie a carico del richiedente nei confronti del Comune, ovvero in caso di morosità relativamente ad una delle entrate oggetto del presente regolamento. Il funzionario



responsabile dell'entrata non darà luogo, in ogni caso, al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad € 12,00.

Art. 20 - Interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi, anche moratori, per la riscossione ed il rimborso di ogni entrata tributaria o patrimoniale comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale vigente pro-tempore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui il credito è divenuto esigibile in base alle specifiche norme di legge e regolamentari.

2. Nessuna rateazione può essere concessa senza applicazione degli interessi, nemmeno in fase di riscossione coattiva.

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 21 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente/utente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti, purché autorizzata dal funzionario responsabile dell'entrata.

2. Il contribuente/utente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative alla medesima entrata, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni precedenti.

3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 22 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo ex DPR n. 602/73;
- entrate riscosse mediante concessionari della riscossione;
- intervenuta decadenza dal diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.



Art. 23 - Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il soggetto che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del richiedente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo o entrata dovuti al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno e per entrata e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Art. 24 - Controllo delle dichiarazioni

1. L'Ufficio competente per l'entrata effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e, qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 25 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi delle entrate comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del debitore e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del Comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti, dell'attività istruttoria necessaria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il debitore è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio competente è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 26 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia



1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore ad €.12,00.

2. L'importo di cui al comma 1 si riferisce alla singola obbligazione, come determinata dalla vigente normativa di settore. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 27 - Limiti di esenzione per debiti derivanti da violazioni di obblighi di versamento

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dell'entrata, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad una medesima entrata, comprensivo degli interessi e delle sanzioni amministrative, è inferiore a € 30,00.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singola entrata, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo e per ciascuna entrata è ridotto a € 20,00.

3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

Art. 28 - Limiti per il recupero di somme nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal Comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio competente valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- consistenza della massa attiva;
- tempi per ottenere il pagamento;
- profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:

- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 250,00;
- b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile dell'entrata ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.



CAPO VI - SANZIONI

Art. 29 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. Ad integrazione di quanto previsto dalle specifiche norme di settore, gli uffici competenti applicano, di regola, la sanzione minima prevista per legge, tranne che nei seguenti casi:

- a) in caso di dichiarazione omessa si applica la sanzione massima prevista per legge nella prima annualità d'imposta accertata, a meno che la violazione sia portata a conoscenza spontaneamente da parte del contribuente/utente e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento;
- b) in caso di condotta non conforme ai principi di lealtà, correttezza e buona fede del contribuente/utente, posta in essere anche attraverso omissioni e/o la presentazione di atti o documenti dai quali risulti una falsa rappresentazione della realtà finalizzata ad indurre in errore gli uffici, si applica la sanzione massima prevista per legge;

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicate penalità o richiesti interessi moratori al contribuente/utente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti degli uffici.

Art. 30 - Ravvedimento

1. Il contribuente/utente, in caso di tardivo o insufficiente versamento dell'entrata, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso di interesse legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene

effettivamente eseguito, secondo quanto previsto dall'art 13 del D.Lgs. n. 472/97 (e successive modifiche), per quanto attiene ai tributi locali.

2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, diffide, ingiunzioni o da atti di riscossione coattiva, come stabilito dalla legge e dai Regolamenti di ciascuna entrata.

3. Il soggetto interessato deve comunicare all'Ufficio competente per l'entrata l'applicazione del ravvedimento operoso, specificando:

- a) le generalità del debitore ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.



TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 31 - Contenzioso

1. In materia di entrate, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di San Severo, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione. E', altresì, incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze può incaricare idoneo personale dell'Ufficio ovvero professionista esterno abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ovvero al patrocinio legale innanzi all'Autorità giudiziaria.

2. Il funzionario responsabile dell'entrata formula una breve valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite, avendo particolare riguardo:

- a) alla giurisprudenza formatasi in materia;
- b) al grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

3. E' compito del funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

4. Per le controversie tributarie che pervengano al secondo e terzo grado di giudizio, o che rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può valutare l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 32 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore a 20.000 euro. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.

2. La finalità del procedimento di mediazione è quella di consentire un esame preventivo della controversia, al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e di realizzare la giusta imposizione.

3. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della mediazione, individuandolo, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, in un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria dell'atto reclamato. In caso di mancata



nomina, la struttura deputata all'esame del reclamo è individuata nel funzionario responsabile del tributo.

4. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede:

- a) a verificare se sussistono i presupposti e i requisiti fissati dall'articolo 17-*bis* del d.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dell'istanza;
- b) a verificare la fondatezza dei motivi in base ai quali l'istante contesta l'atto impugnato, chiedendone l'annullamento totale o parziale ovvero chiedendo la rideterminazione della pretesa;
- c) se non sussistono i presupposti per un annullamento dell'atto impugnato, a valutare la proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente;
- d) in assenza di proposta formulata dal contribuente, a valutare comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti – una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 17-*bis*;
- e) qualora non si ravvisino i presupposti per la conclusione di una mediazione previa rideterminazione della pretesa, a formulare una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l'intero importo del tributo, accertato con l'atto impugnato, al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 4, l'Ufficio provvede al diniego dell'istanza, mediante provvedimento scritto e debitamente motivato.

6. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:

- a) di valore superiore a ventimila euro;
- b) di valore indeterminabile;
- c) riguardanti atti non impugnabili;
- d) di atti in cui non è legittimato passivamente il Comune.

7. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17-*bis*:

- a) grado di incertezza delle questioni controverse;
- b) grado di sostenibilità della pretesa;
- c) principio di economicità dell'azione amministrativa.

8. Nelle ipotesi in cui, precedentemente alla notifica dell'istanza, sia stata inutilmente esperita la procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è opportuno che l'Ufficio valuti tutti gli elementi utili per la mediazione, risultanti dagli atti acquisiti, inclusa l'eventuale proposta di definizione formulata in fase di accertamento con adesione.

9. Effettuate le valutazioni in ordine all'istanza di mediazione secondo le modalità indicate al precedente comma 7, l'Ufficio, qualora ritenga sussistenti i presupposti per la mediazione, procede sulla base delle seguenti modalità:



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

- a) se l'istanza presentata dal contribuente contiene, altresì, una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che presentii presupposti per l'accoglimento integrale, lo stesso Ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità;
- b) in mancanza di proposta formulata nell'istanza, l'Ufficio, quando opportuno, può comunicare una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all'istante di contattare in modo celere l'Ufficio, sia per la sottoscrizione dell'accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione;
- c) negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l'Ufficio invita il contribuente al contraddittorio.

10. L'Ufficio invita il contribuente quando reputi opportuno un confronto ed un esame in contraddittorio della pretesa. L'invito può avvenire anche a mezzo posta elettronica, senza bisogno di particolari formalità. L'esito del contraddittorio viene descritto in un apposito verbale. Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la "mancata presentazione" dello stesso sull'originale dell'invito al contraddittorio.

11. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992.

12. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 17 del presente regolamento.

CAPO I - INTERPELLO

Art. 33 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello previsto dall'art 11 della L. 212/2000 può essere esercitato dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 156/2015, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come specificamente disciplinati dalla regolamentazione comunale vigente.

2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015 e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.156/2015.

4. Il Comune, effettuata l'istruttoria, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini



previsti dall'art. 11 della L.212/2000 per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello e sempre che l'istanza di interpello risulti ammissibile, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine previsto.

5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta del Comune non è impugnabile, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su una questione di interesse per un elevato numero di contribuenti, l'Ufficio può valutare di pubblicare le risposta con comunicazione del Dirigente del Servizio, inviata per posta elettronica ordinaria, ovvero diffusa a mezzo stampa e attraverso il sito istituzionale, oppure pubblicata all'Albo Pretorio.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 34 - Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile dell'entrata, può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente

2. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.).

3. L'eventuale istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente certificata, se in possesso).

4. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, devono essere comunicati all'interessato.

5. Nelle ipotesi di istanze che presentino, ad un sommario vaglio preliminare, sufficienti elementi da far ritenere verosimilmente fondata la richiesta, qualora durante il procedimento di autotutela emergano esigenze istruttorie tali da comportare il protrarsi delle attività di riesame oltre i termini per l'eventuale presentazione del ricorso, l'Ufficio può, con comunicazione inviata al richiedente, sospendere l'esecutività del provvedimento, fino alla data di risposta all'istanza.

6. Il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di manifesti vizi



dell'atto, certi ed incontrovertibili, quali, tra gli altri:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.

7. A seguito di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di autotutela, il richiedente può usufruire del pagamento delle sanzioni in misura ridotta anche dopo il decorso del termine previsto per la definizione agevolata delle stesse, mediante versamento, entro trenta giorni dalla notifica della risposta, dell'importo dovuto a seguito del provvedimento di autotutela.

8. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 35 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti in relazione agli atti per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementidi fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 37 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 38 - Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile dell'avviso di accertamento.

Art. 39 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

- il tributo;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
- le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;



- il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 40 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 39, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.

3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

5. Il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche ad annualità di imposta successive a quelle oggetto di accertamento, parimenti accertabili, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi.

Art. 41 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 40, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

2. Qualora inammissibile, l'istanza di accertamento con adesione non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 42 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire



Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

Art. 43 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al precedente comma deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

Art. 44 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un



succinto verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 45 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 46 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale alle medesime condizioni dettagliate all'art. 17 del presente regolamento.
3. Sull'importo delle rate si applicano gli interessi al tasso di interesse legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, fino alla scadenza dell'ultima rata prevista.

Art. 47 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia eventualmente prevista.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 48 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, redatto e sottoscritto come disposto dall'articolo 45, non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile o modificabile, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.



2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- definizione riguardante accertamenti parziali;
- sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 49 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 50 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

1. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

2. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.

4. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

5. La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.



TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Norme transitorie

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

1. il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 22.12.2004;
2. ogni altra disposizione contenuta in regolamenti comunali incompatibile con le disposizione del presente Regolamento.

Art. 52 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

